

Delibera n. 138/2021

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 70/2021, del 20 maggio 2021, nei confronti di Terminal Rinfuse Genova S.r.l. – Archiviazione.

L’Autorità, nella sua riunione del 21 ottobre 2021

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità” oppure “ART”) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l’Autorità *“provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)”*;

VISTA la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e, in particolare:

- l’articolo 1, paragrafo 2, ai sensi del quale *“La presente direttiva si applica all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali”*;

- l’articolo 13, paragrafo 9, ai sensi del quale *“In base all’esperienza degli organismi di regolamentazione e degli operatori degli impianti di servizio e in base alle attività della rete (...) la Commissione può adottare misure che stabiliscono nei dettagli la procedura e i criteri da seguire per l’accesso ai servizi prestati nel quadro degli impianti di servizio di cui all’Allegato II, punti da 2 a 4”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017 relativo all’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e, in particolare:

- l’articolo 4, paragrafo 1, ai sensi del quale *“Gli operatori degli impianti di servizio elaborano una descrizione di questi per gli impianti di servizio e i servizi di cui sono responsabili”*;

- l’articolo, 4, paragrafo 2, ai sensi del quale *“La descrizione dell’impianto di servizio comprende come minimo le seguenti informazioni, nella misura in cui ciò sia prescritto dal presente regolamento (...) d) una descrizione di tutti i servizi ferroviari che sono prestati nell’impianto e della loro natura (di base, complementari o ausiliari)”*;

VISTO

il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”* (di seguito: d.lgs. 112/2015) e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lett. a), ai sensi del quale: *“Il presente decreto disciplina (...) le regole relative all'utilizzo ed alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia;*

- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale: *“Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto”;*

- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale: *“Per le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto”;*

- l'articolo 13, comma 2, lettera g), che dispone: *“2. Gli operatori degli impianti di servizio forniscono, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, a tutte le imprese ferroviarie l'accesso, compreso quello alle linee ferroviarie, ai seguenti impianti di servizio, se esistenti, e ai servizi forniti in tale ambito: (...) g) infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate a servizi ferroviari;”*

- l'articolo 13, comma 13, ai sensi del quale *“Le procedure e i criteri relativi all'accesso ai servizi di cui ai commi 2, 9 e 11 sono definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti sulla base delle misure di cui all'art. 13, paragrafo 9, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”;*

- l'articolo 37, comma 14, lett. a), ai sensi del quale: *“L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: (...) a) in caso violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fi no ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”;*

- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: “Regolamento sanzionatorio”);
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – “Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”* e il relativo Allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale, e in particolare:
- il punto 2, lettera e), ai sensi del quale si intende per “*impianto interconnesso: l’impianto, ove si svolgono attività industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, interconnesso direttamente o indirettamente all’infrastruttura ferroviaria mediante uno o più binari; rientra in tale fattispecie l’impianto raccordato, come definito dal d.lgs. 112/2015, articolo 3, comma 1, lettera ss)*”;
 - il punto 1 della misura 3, ai sensi del quale: “*Le misure di regolazione di cui al presente atto si applicano a tutti gli operatori degli impianti di servizio interconnessi alle reti ferroviarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, del d.lgs. 112/2015 (di seguito anche: gli operatori), tra i quali rientrano anche i soggetti responsabili della prestazione (di seguito anche: i fornitori) dei servizi svolti negli stessi. Sono inoltre soggetti alle presenti misure di regolazione i gestori dell’infrastruttura, i proprietari degli impianti di servizio, nonché i richiedenti allaccio all’infrastruttura ferroviaria*”;
 - il punto 3 della misura 3, ai sensi del quale: “*Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto di regolazione, i gestori di impianti interconnessi devono notificare, sulla base delle istruzioni operative che saranno pubblicate dall’Autorità sul proprio sito web entro 30 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, la propria dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all’ambito di applicazione di cui alla Misura 3*”;
 - il punto 17, ai sensi del quale: “*Per la violazione delle misure del presente atto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 37, comma 14, del d.lgs. 112/2015*”;
- VISTA** la nota prot. ART 13583/2019 del 28 ottobre 2019 con la quale, nelle more del termine di adempimento, è stato richiesto a Terminal Rinfuse Genova S.r.l., in qualità di gestore di impianti interconnessi alle reti ferroviarie, di notificare, nel termine previsto, la dichiarazione di cui al punto 3 della misura 3 dell’Allegato A alla delibera n. 130/2019;
- VISTE** le note prot. ART 2647/2020 del 18 febbraio 2020 e prot. ART 4760/2020 del 25 marzo 2020 con le quali Terminal Rinfuse Genova S.r.l. è stata sollecitata ad effettuare la dichiarazione di cui al punto 3 della misura 3 dell’Allegato A alla delibera n. 130/2019;
- VISTA** la nota prot. ART 19821/2020 del 14 dicembre 2020 con la quale Terminal Rinfuse Genova S.r.l. – non avendo ancora provveduto a trasmettere la menzionata dichiarazione, nonostante i ripetuti solleciti - è stata diffidata ad ottemperare alla

misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 entro il termine ultimo del 9 gennaio 2021;

RILEVATO

che tutte le suddette richieste rivolte a Terminal Rinfuse Genova S.r.l., sono rimaste prive di effetti;

VISTA

la nota prot. ART 3475/2021, del 18 marzo 2021 con la quale è stato richiesto alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale, di trasmettere copia del contratto/atto di concessione relativi ai raccordi ferroviari gestiti dalla società Terminal Rinfuse Genova S.r.l.;

VISTA

la nota di riscontro dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale, acquisita al prot. ART 4500/2021, del 14 aprile 2021, ed in particolare l'atto di concessione di demanio marittimo (licenza di subingresso/atto suppletivo rep. 3475 del 14 giugno 2005 a favore di Terminal Rinfuse Italia S.p.A., relativa alle attività di cui agli articoli 16 e 18 della legge 84/94);

VISTA

la visura camerale storica, acquisita al prot. ART 7692/2021, del 10 maggio 2021, dalla quale risulta che in data 28 gennaio 2013 Terminal Rinfuse Italia S.p.A. ha conferito il relativo ramo d'azienda a Terminal Rinfuse Genova S.r.l.;

VISTO

l'atto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Mare Ligure Occidentale, prot. n. 6862 del 05/03/2020, acquisito agli atti con prot. ART 7693/2021, del 10 maggio 2021, da cui si evince che Terminal Rinfuse Genova s.r.l. ha presentato, in data 17 ottobre 2019, istanza di rinnovo quarantennale della concessione assentitale mediante licenza di subingresso reg. n. 3/2013, rep. n. 8178 dell'11 marzo 2013 (regolata tramite atto rep n. 54 del 9 marzo 1992 e successivi suppletivi), in scadenza al 31 dicembre 2020, *“riguardante un'area demaniale marittima di circa mq. 97.803 sita tra ponte Rubattino e ponte ex Idroscalo lato levante del porto di Genova, destinata all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94 e ss.mm.ii., con contestuale richiesta di autorizzazione per la realizzazione di interventi infrastrutturali presso il medesimo compendio demaniale.”*;

VISTA

la documentazione estratta dal sito web della società, acquisita al prot. ART 7732/2021, 7733/2021, 7734/2021 e 7735/2021, dell'11 maggio 2021, nella quale è descritta l'attività svolta dalle società sulle varie banchine oggetto della concessione demaniale marittima, anche a mezzo di raccordi ferroviari;

VISTA

la delibera 70/2021, del 20 maggio 2021, notificata con nota prot. ART n. 8264/2021, di pari data, con la quale è stato avviato nei confronti di Terminal Rinfuse Genova S.r.l. (di seguito anche "Società" o TRGE) un procedimento per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del D. Lgs. 112/2015, per non aver provveduto a notificare all'Autorità la dichiarazione di appartenenza all'ambito di applicazione del citato atto di regolazione, così come disposto dalla misura 3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, dal momento che dalla documentazione agli atti era risultato:

- che Terminal Rinfuse Genova S.r.l fosse titolare dell'atto di concessione assentita da dell'Autorità di Sistema Portuale Mare Ligure Occidentale, mediante licenza di subingresso reg. n. 3/2013, rep. n. 8178 dell'11 marzo 2013 (regolata tramite atto rep n. 54 del 9 marzo 1992 e successivi suppletivi);
- che la Società, come da nota dell'Autorità di Sistema Portuale Mare Ligure Occidentale, acquisita a prot. ART 6862/2019, rientrasse tra gli operatori/terminalisti raccordati nel bacino portuale di Genova, come anche confermato nella descrizione dell'attività riportata sul sito *web* della Società (prot. ART 7732/2021, 7733/2021, 7734/2021 e 7735/2021, dell'11 maggio 2021) e, pertanto, sembrava emergere la violazione, da parte di Terminal Rinfuse Genova S.r.l., nella sua qualità di gestore di impianti interconnessi, della disciplina relativa all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi per mancata ottemperanza alla misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, in quanto la dichiarazione di appartenenza costituisce un onere informativo di carattere sostanziale, che contempla, in capo ai gestori di impianti interconnessi, un adempimento necessario e propedeutico all'applicazione delle ulteriori misure di regolazione concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari di cui all'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

VISTA

la nota trasmessa da TRGE, acquisita al prot. ART 9909/2021, del 23 giugno 2021, con la quale la società ha chiesto l'archiviazione del procedimento dichiarando a tal fine che *"da inizio 2019 non sono presenti interconnessioni attive da e per il Terminal Rinfuse Genova."*;

VISTA

la nota prot. ART 10341/2021, del 1° luglio 2021 con la quale TRGE è stata convocata in audizione per il giorno 12 luglio 2021, riscontrata con nota acquisita al prot. ART 10543/2021, del 5 luglio 2021;

CONSIDERATO

che in sede di audizione, come da verbale acquisito al prot. ART 10945/2021, del 12 luglio 2021, la Società ha confermato che: (i) relativamente al Ponte Rubattino e al Ponte S. Giorgio, non vi sono binari attivi da inizio 2019, avendo la Società concluso ed effettuato gli ultimi rapporti contrattuali in materia di instradamento ferroviario delle merci nel maggio 2018; (ii) inoltre, a chiarimento della presenza di binari emersa da quanto pubblicato a sito *web* della Società (acquisito agli atti con prot. 7732/2021, 7733/2021, 7734/2021 e 7735/2021, tutti dell'11 maggio 2021), la Società riferisce che il proprio sito *web* non è stato più aggiornato, cosa che sarebbe stata fatta a breve con comunicazione ad ART. Relativamente all'area ex Idroscalo la superficie data in concessione non è più nella disponibilità della Società (passata da 161.000 mq circa a 120.000 mq circa), dando atto che in ogni caso l'area non è più provvista di binari raccordati; (iii) in merito alle ragioni del mancato riscontro alle diverse note che ART ha trasmesso in attuazione della misura 3.3 della delibera 130/2019 (prot. ART 13583/2019 del 28 ottobre 2019, prot. ART 2647/2020 del 18 febbraio 2020, prot. ART 4760/2020 del 25 marzo 2020 e prot. ART 19821/2020 del 14 dicembre 2020), la Società ha evidenziato che, in seguito alle vicende collegate al crollo del Ponte Morandi, ha indirizzato l'attenzione delle attività principalmente alle fasi operative e l'attività amministrativa ne ha risentito, anche in considerazione della

riduzione del personale a cui la Società ha dovuto far fronte in seguito agli effetti della pandemia, e che a partire dall'inizio dell'anno 2021 è stato dato corso ad una riorganizzazione del management per affrontare le criticità emerse;

CONSIDERATO

che TRGE ha dato evidenza di quanto dichiarato mediante documentazione, anche fotografica, acquisita al prot. ART 10887/2021, del 12 luglio 2021, ed allegata al verbale medesimo per farne parte integrante;

VISTA

la nota trasmessa da TRGE, acquisita al prot. ART 11604/2021, del 27 luglio 2021, con la quale la Società ha comunicato di aver provveduto all'aggiornamento del proprio sito *web*;

VISTA

la nota di richiesta da parte dell'Ufficio VIS, effettuata con nota prot. ART 11367/2021, del 22 luglio 2021, nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale Mare Ligure Occidentale alla quale si chiedevano ulteriori informazioni in merito a TRGE individuata *"Nella prima fase di monitoraggio sull'applicazione delle misure approvate con la delibera 130/2019 (...) come operatore di impianti di raccordo ferroviario interconnessi, gestiti nell'ambito della licenza di subingresso/atto suppletivo rep. 3475 del 14 giugno 2005 a favore di Terminal Rinfuse Italia S.p.A. concessa da codesta Autorità di Sistema Portuale."*, riferendo che a seguito dell'attività istruttoria *"avviata dall'Autorità occorre verificare quanto rappresentato dalla società Terminal Rinfuse Genova S.r.l., ovvero se relativamente al Ponte Rubattino e al Ponte S. Giorgio, non vi siano binari ferroviari attivi e se relativamente all'area ex Idroscalo la superficie data in concessione non è più nella disponibilità della Società (passata da 161.000 mq circa a 120.000 mq circa), e che anche quest'area non è più provvista di binari ferroviari raccordati."*;

VISTA

la nota di risposta dell'Autorità di Sistema Portuale Mare Ligure Occidentale, acquisita al prot. ART 14797/2021, del 23 settembre 2021, nella quale l'Autorità di Sistema portuale ha dichiarato *"Si riscontra con la presente la nota prot. 11367 del 22.07.2021 (ns. rif. prot. 22458) per confermare quanto rappresentatovi dalla società Terminal Rinfuse Genova S.r.l., ovvero che:*

- relativamente al Ponte Rubattino e al Ponte S. Giorgio, non vi sono binari ferroviari attivi;

- relativamente all'area ex Idroscalo, la superficie data in concessione non è più nella disponibilità della Società (passata da 161.000 mq circa a 120.000 mq circa) e, anche in quest'area, non vi sono binari ferroviari attivi.";

VISTA

la documentazione, acquisita dal sito *web* della Società e assunta agli atti dell'Autorità con prot. ART 15954/2021 del 13 ottobre 2021, dalla quale risulta aggiornato il sito nei termini dichiarati da TRGE e dall'Autorità di Sistema Portuale Mare Ligure Occidentale, circa la mancanza di binari e lo svolgimento della movimentazione merci mediante modalità differenti;

VISTA la relazione dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni con la quale è proposta, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del Regolamento sanzionatorio, l'archiviazione del procedimento;

CONSIDERATO quanto rappresentato nella suddetta relazione e, in particolare, che, nel corso del presente procedimento sanzionatorio, è emerso che TRGE dal 2019 non gestisce binari attivi e conseguentemente non gestisce impianti interconnessi; pertanto, non risulta che la Società abbia violato la misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera 130/2019 in quanto la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza risulta essere un onere informativo di carattere sostanziale, che compete esclusivamente ai gestori di impianti interconnessi direttamente o indirettamente;

RITENUTO pertanto, che, sulla base delle suddette considerazioni, sussistano i presupposti per l'archiviazione del procedimento avviato con la delibera n. 70/2021, del 20 maggio 2021;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di archiviare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, il procedimento avviato nei confronti di Terminal Rinfuse Genova S.r.l. con delibera 70/2021, del 20 maggio 2021, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per la violazione della misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 del 30 settembre 2019;
2. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Terminal Rinfuse Genova S.r.l. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 21 ottobre 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)